



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 109 del 10/09/2013 -
Determinazione nr. 2177 del 12/09/2013**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Slovacchia. Società S.N.U.A srl. Notifica IT 016846.

IL DIRIGENTE

Esaminate le seguenti circostanze di fatto:

- La Società S.N.U.A srl di San Quirino intende esportare in Slovacchia rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Aviano, via De Zan 64, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 24 luglio 2013;
- La notifica ha il numero IT 016846;
- la notifica è relativa al recupero (R1) di 5.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.12 (Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) non elencato nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 218 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto della società HOLCIM Slovensko a.s., 906338 Rohožník (Repubblica Slovacca) per l'operazione di recupero R1 (utilizzo principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia);
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:
 1. 3J-3D INT. S.R.O., Vlckovce 217 – (SK);
 2. All Trans. s.r.o. – Majerská cesta 96 - 97401 Banská Bystrica (SK)
 3. Transport Borut Finec – Vi pri Sticni – 1295 IVACNA GORICA (SI)
 4. PM WERT s.r.o. Predmestka 1713/38 – 01001 ZILINA (SK)
 5. SEMENIC TRANSPORT D.O.O Podnanos 1 - 5272 Podnanos 106 (SI)
 6. SEMENIC TRANSPORT SEMENIC DAVID SP, 5272 Podnanos 106 (SI)
 7. MP – TRANS D.O.O. -Kolenca Vas 4 1313 STRUGE- SLO

8. Drosq Trans Slovakia sro , OISOVSKÉHO 16 90101 MATACKY (SK)
9. Drosq Transport GMBH, Via Schonaich 45 - 8521 WETTMANNSTATTEN (A)
10. LUDVIK MEZEK s.p , Log 195 – 2345 BISTRICA OB DRAVI (SI)
11. REMATRANS Turna nad Bodvou 04402 (SK)
12. TOMANA TRGOVINA IN STORITVE, Anton KOČMUT sp, Cogetinci 75 – 2236 Cerkevňjak (SI)
13. OBERON TRANS Kft – Deak Ferenc Ter, 3.3. EM – HU Budapest
14. AUTOPREVOZNISTVO TJASA VIDIC SP, Trc Revolucije 6 – 1420 TRBOVLJE (SI)
15. HISCHOFER TRANSPORTE GmbH – Triestestrasse 121-123 – 2512 OEYNSHAUSEN (A)
16. AUTOPREVOZNISTVO MARKO PRIJATELI sp – Kolenca vas 4 – 1313 SRUGE (SI)
17. AUTOPREVOZNISTVO JOZE PRIJATELI sp – Spodnje Brezovo 9 – 1294 VISNJA GORA (SI)
18. JOZEF RICTARIK AUTODOPRAVA – Sverepec 98 017 01 Sverepec – (SK)
19. AVTOPREVOZNISTVO KRAJNC BOJAN KRAJNC S.P. , Mocna 50 A – 2231 PERNICA (SI)
20. TODAY s.r.o. – Vyschradská 1349/2 . 12800 Praha 2 – Nove Mesto (CZ)
21. N.D.F spol. S.r.o. SNP 1402/56 – 91401 Trenčianska Tepla (SK)
22. ADATRANS Sadova 641/10 – 92207 Vel'ke Kostol'any (SK)
23. VOTIX Nové domi 194 925 51 Sintrava (SK)
24. PREVOZI IN IZCOPI JERNEJ ZVARC sp , Rospoh – Del 108 -2351 Kamnica (SI)
25. JURČIČ & Co. d.d.o. – Poslovna cona A45 – 4208 Šenčur (SLO)

- il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e della Slovacchia, con transito in Austria;
- con nota di data 29 luglio 2013 (prot.60807), lo scrivente ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione ed a quella di transito;
- l'autorità di destinazione Ministero dell'ambiente della Repubblica Slovacca, ha fatto pervenire in data 6 settembre 2013 la conferma di ricevimento di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006 datata 21 agosto 2013;
- in data 6 settembre 2013 la Società S.N.U.A. ha fatto pervenire la traduzione asseverata del consenso rilasciato in data 23 agosto 2013 dal Ministero dell'ambiente della Repubblica Slovacca che lo ha spedito alla stessa prima di inoltrarlo alla Provincia;
- nel predetto consenso risulta cancellato il seguente trasportatore:
 - INT TRASPORTE EDUARD HASS – Harras 42 – 827 Ebersdorf bei Hartberg (A)

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- Autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento e compostaggio di rifiuti urbani ed assimilabili sito in Comune di Aviano, via De Zan, 64, rilasciata con decreto n° SGRIF/3881-PN/ESR/1278 del Direttore Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 23 febbraio 2012;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione;

Il quantitativo di rifiuti previsto nella notifica è compatibile con la potenzialità dell'impianto S.N.U.A. pari a 93.600 Mg/anno;

E' opportuno stabilire una specifica condizione in base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento, per il fatto che Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0278/Pres del 31.12.2012 stabilisce che "*Il combustibile solido secondario, prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è inviato a recupero energetico prioritariamente presso gli impianti industriali presenti sul territorio regionale*" considerato che l'insussistenza dei predetti impianti industriali, attestata dal notificatore, potrebbe venir meno nel corso di validità della notifica;

E' opportuno inoltre stabilire una specifica condizione base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento, per il fatto che l'autorizzazione rilasciata per la gestione dell'impianto da cui si originano i rifiuti oggetto della notifica scade il 28 febbraio 2014, ovvero prima della fine del periodo di validità della notifica fissato al 31 Agosto 2014;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che in questo caso, tenuto conto dell'invio a mezzo posta della conferma di ricevimento di cui all'art. 8 del Reg.to CE

1013/2006 da parte dell'autorità slovacca, deve essere presa entro il 6 Ottobre 2013;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla S.N.U.A srl di San Quirino il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 016846** relativa al trasporto in **Slovacchia**, presso l'impianto della società HOLCIM Slovensko a.s., 906338 Rohožník, a fini di recupero (R1) di **5.000 Mg (t)** di Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, codice CER 19.12.12, non elencati nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea per i quali sono previsti n. 218 trasporti su strada come in premessa indicato;
2. il consenso alla spedizione è valido sino al **31 Agosto 2014**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità Slovacca di destinazione e quello, anche in forma tacita, dell'autorità austriaca di transito;
4. **sono stabilite le seguenti condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fondano la prima sull'art.12, comma 1, lettera k) e la seconda sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
 - a. il consenso alla spedizione potrà essere soggetto a limitazioni quantitative e/o temporali in relazione all'intervenuta sussistenza, nel corso di validità della stessa, di impianti industriali ubicati nel territorio regionale che siano in grado di recuperare i rifiuti costituiti da combustibile solido secondario;
 - b. il consenso alla spedizione decade nell'ipotesi in cui, entro la scadenza dell'autorizzazione dell'impianto S.N.U.A. srl (28 febbraio 2014), non sia stata rilasciata una nuova autorizzazione;
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli elencati nei documenti di notifica e richiamati in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.

6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. S.N.U.A. srl. dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
 - a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
 - b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio; (es. una comunicazione inviata lunedì consente una spedizione non prima di giovedì, una inviata il giovedì consente una spedizione non prima di martedì);
 - c. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
 - a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - c. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente a copia del documento di notifica a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Autorità di transito
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
 - d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, li 12/09/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 12/09/2013 05:22:25

IMPRONTA: 69AAA1B2D3B9C6DE557F4BC314F8DE91EEA61370C2F089784651124F89796238
EEA61370C2F089784651124F89796238A4B7E301647258598910BA59395AA14E
A4B7E301647258598910BA59395AA14EE7B6925E4EADAB22FD23174E20A938F3
E7B6925E4EADAB22FD23174E20A938F3EBD297C648C4E82D28C73F86A477B5AD